

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

CAPO II

*MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 9 MARZO 1988,N. 10 E 30 GENNAIO 1989,
N. 2*

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999

Art. 6

Modifica dell' articolo 9della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

<<d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. >>.